

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Cantiere325 Aps

STATUTO

Costituzione e sede

Art.1- È costituita, nel numero minimo dei Soci previsto dalla legge quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata «Cantiere325 Aps» in conformità al dettato dell'art.35 DLG117/2017. . Cantiere325 Aps, da adesso chiamata per brevità associazione, ha sede legale in Vaiano (Po) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative: il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La durata dell'Associazione è illimitata

Finalità e Attività

Art.2- L'associazione apolitica, apartitica, antirazzista e laica non ha scopo di lucro e opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza e pari opportunità, sostiene l'integrazione sociale partendo dalle esigenze e dalle richieste che emergono dai cittadini per favorire la socializzazione proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo così alla funzione sociale di maturazione, crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art 5 codice del terzo settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art 5 codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art 5 codice del terzo settore);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera J, art 5 codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, art 5 codice del terzo settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L, art 5 codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T, art 5 codice del terzo settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art 5 codice del terzo settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, art 5 codice del terzo settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art 5 codice del terzo settore).

L'Associazione a tal fine, nel rispetto delle leggi vigenti, per il raggiungimento delle proprie finalità, si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

- Pratica, promozione, produzione, diffusione di attività culturali, teatrali, musicali, letterarie, figurative artistiche in genere attraverso attività e contatti fra persone, enti ed associazioni a livello territoriale, nazionale e internazionale.
 - Promozione e organizzazione di esibizioni artistiche multidisciplinari, performance, concerti, reading letterari, spettacoli teatrali, serate ed incontri culturali, feste, dibattiti, convegni, proiezioni di interesse per i soci.
 - Progettazione di eventi, consulenza, gestione e direzione artistica di spazi teatrali, musicali e associativi.
 - Laboratori, workshop, incontri, convegni, seminari, esposizioni, dibattiti, stage, percorsi di formazione in presenza e/o on line inerenti tutte le forme d'arte, attività sportive dilettantistiche e tutte le attività culturali e sociali inerenti alle aree d'interesse dell'Associazione.
 - Insegnamento, pratica, promozione, divulgazione, consulenza delle Discipline Bio- Naturali legate al benessere psicofisico nonché delle discipline inerenti la qualità dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la conoscenza del territorio, il consumo critico, la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, turistico, enogastronomico e la loro applicazione per un percorso etico- formativo - educativo tenendo presente la visione della persona nella sua globalità e nei suoi vari aspetti: energetico, spirituale e psicofisico.
 - Attività ludico-espressive e artistico-laboratoriali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, attività ricreative per bambini promosse dalle famiglie con o senza la presenza dei genitori, attività di sostegno scolastico e che promuovano il dibattito pedagogico per ogni ordine e grado istituendo partnership con Istituti, istituzioni e università pubbliche e private
 - Organizzazione di viaggi, escursioni, trekking nella natura, visite guidate e soggiorni d'istruzione, scambi internazionali
 - Attività editoriale, pubblicazione di libri, progettazione e gestione di portali, siti, servizi web, blog, newsletter, gestione di spazi su social network, attività radiofonica di web radio attraverso la creazione di format originali e palinsesti culturali
 - Attività di socializzazione e di sensibilizzazione attraverso l'adesione e partecipazione ad eventi ed iniziative promosse dalle istituzioni, dalle reti di Associazioni, dai comitati dei cittadini e delle cittadine del territorio.
 - Attuazione di tutti quei servizi strettamente complementari e compatibili con leggi in materia di associazionismo e di promozione sociale che comportino la somministrazione di alimenti e bevande. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti ai Soci attraverso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.
- L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3- Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui

le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati stipulando convenzioni o ricevendo sovvenzioni o contributi nonché aderire a manifestazioni ed organizzazioni aventi ad oggetto scopi sociali, culturali e umanitari sia in Italia che all'estero. Per

di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti dei Soci

Art.8- I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Il Socio ha diritto al rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e sostenute nello svolgimento della sua attività sociale. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Doveri dei Soci

Art.9- I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e sono tenuti al pagamento del contributo associativo annuale e delle eventuali quote dovute per la partecipazione alle iniziative sociali. La quota associativa annuale dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. La quota associativa deve essere versata ogni anno entro il secondo mese dalla fine dell'anno sociale o alla prima ammissione. Il Socio è tenuto alla riservatezza sugli atti e documenti dell'attività sociale.

Perdita Qualifica di Socio

Art.10- I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- Per comportamenti che non aderiscono allo spirito dell'Associazione, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, il Consiglio Direttivo può proporre l'esclusione del socio all'assemblea dei soci che delibera sull'esclusione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- Per recesso del Socio avvenuta tramite raccomandata o posta elettronica al Consiglio Direttivo.
- Per decadenza automatica causa mancato pagamento per un anno della quota associativa oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito.

I Soci receduti esclusi o decaduti non possono richiedere la restituzione delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art.11- Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
- L'Organo di controllo, laddove eletto.

Assemblea

Art.12- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo, dal Presidente o da almeno un decimo degli associati. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede e comunicata via telematica e sul sito Internet almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, nel caso che la situazione lo richieda, possono essere svolte in via telematica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art.13- Ciascun associato ha un voto. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di

almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 14- Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.15- Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.16- Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge tra i presenti un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale. Le delibere prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Art.17- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 12 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti inderogabili:

- Delibera sulle modifiche dello Statuto.
- Ratifica l'eventuale scioglimento, trasformazione, scissione dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

Art.18- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art.19- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri su richiesta motivata. La convocazione è fatta tramite lettera anche a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della data del Consiglio. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validi dei presenti.

Art.20- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

- Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eleggere tra i propri componenti il presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività
- individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione.
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
- conferire procure generali e speciali.
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali.
- ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci.
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
- deliberare in ordine alla perdita dello status di socio.
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea.
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci.

Art.21- In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art.22- Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizi: esso è eletto internamente al Consiglio Direttivo. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nel riguardo dei soci che dei terzi. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, In caso di urgenze il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso tempestivamente e in ogni caso nell'adunanza successiva.

Il Segretario

Art.23- Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci

Il Tesoriere

Art.24- Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta

dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo

L'Organo di controllo

Art.25- Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, è nominato nei casi e modi previsti dall'art 30 Dlgs 117/2017, un Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisore legale dei conti

Art.26- Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.27- L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art.28- Le entrate economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Contributi volontari e quote degli associati.
- Eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in favore di particolari situazioni o iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
- Erogazioni liberali, contributi, sovvenzioni, premi
- Rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.
- Finanziamenti e contributi dallo Stato, Regioni, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, Enti locali e Enti pubblici e privati, Istituzioni Internazionali, organismi internazionali. L'associazione dovrà mantenere tuttavia sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio scopo statutario
- Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Art.29- Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

Art.30- L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- Libro dei Soci
- Libro adunanze e deliberazione dell'Assemblea
- Libro adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Registro dei volontari
- Eventuale libro di adunanze e deliberazione Organo di Controllo e Organo di Revisione ove previsti

Pubblicità e trasparenza

Art.31- Il Consiglio direttivo assicura la pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla attività dell'associazione, con particolare riferimento al bilancio rendiconti annuale ed ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci. Le richieste di accesso alla documentazione in forma scritta vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art.32- Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norme finali

Art.33- Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia
Atto registrato al n. 1107 serie 3
il 27 GIU. 2022 esatti €

Antonio Brancaccio

perseguire gli scopi statuari l'associazione può gestire o prendere e dare in locazione impianti immobili e mobili, fare accordi con altre associazioni o terzi e compiere operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie e pertinenti agli scopi statuari. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati e nei limiti della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art.4- Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci Ordinari

Art.5- Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.. Sono ammessi a far parte dell'associazione, senza nessun tipo di discriminazione, i soggetti che ne condividano gli obbiettivi, che accettino gli articoli dello Statuto e che dedichino parte del loro tempo al raggiungimento degli scopi. Sono ammessi anche i minorenni previo assenso scritto dei genitori che ne esercitano la potestà. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. I Soci partecipano attivamente all'Associazione ed al perseguimento degli scopi statuari contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Il mantenimento del titolo di Socio è subordinato al pagamento della quota annuale associativa nei termini previsti.

Volontari

Art.6- Sono volontari tutti gli associati che aderiscono all'associazione prestando per libera scelta ed in modo personale attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Ammissione dei Soci

Art.7- Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a deliberare sull'accettazione o il rigetto dei nuovi Soci. Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati o che abbiano carattere di temporaneità. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà